



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,
CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP,
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,
DECENTRAMENTO**

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 02/02/2021

**OGGETTO: APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI.
MODIFICA ORARI SETTIMANALI.**

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;



COMUNE DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 22 e 23 gennaio 2021, concernenti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rispettivamente per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto e per la Regione Lombardia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 gennaio 2021, n. 18, con le quali sono state applicate alle predette regioni le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sulla base dei nuovi criteri individuati con i citati decreti-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e 14 gennaio 2021, n. 2;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, 29 Gennaio 2021, Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19- Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Considerato che il Dpcm 14 gennaio 2021 ha autorizzato dal 18 gennaio l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, con l'esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Il medesimo DPCM stabilisce che l'apertura sia comunque subordinata alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute relative al grado di rischio delle Regioni e quella pubblicata il 16 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale, aveva disposto per il Veneto la Zona Arancione dal 17 al 31 gennaio 2021.

Preso atto delle Linee Guida per la riapertura al pubblico in sicurezza di musei, archivi e biblioteche emanate e diffuse dalla Regione del Veneto con prot. n. 190933 del 13.05.2020.

Preso atto delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 22.05.2020 e delle ulteriori Linee



COMUNE DI ROVIGO

Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 09.06.2020;

Dato atto che sono state adottate le misure necessarie e più opportune in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, assicurando lo svolgimento delle prestazioni lavorative del proprio personale dipendente in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, e individuando le attività indifferibili che necessitano la presenza fisica del personale sul luogo di lavoro;

Atteso che è registrato al prot. n. 37434 del 18.06.2020 e conservato agli atti dell'ente il verbale di un circostanziato sopralluogo effettuato il 11.06.2020 dall'R.S.P.P. incaricato dal Comune di Rovigo, nel corso del quale sono state individuate le modalità più opportune per l'accesso dei visitatori al Museo dei Grandi Fiumi, fra cui la possibilità di accogliere gruppi fino a 5 persone, estensibili a 7 componenti in caso di familiari conviventi.

Ritenuto opportuno adottare il seguente orario di apertura:

nelle giornate di giovedì e il venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle 14.30 alle 18.30;

Richiamato il Piano di Accesso del museo, redatto in conformità alle prescrizioni normative e agli esiti del citato sopralluogo dell'R.S.P.P. del Comune di Rovigo.

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del proprio territorio comunale.

Tutto ciò premesso e condiviso,

ORDINA

di applicare, con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione ministeriale con cui si decreti la cessazione dell'emergenza da COVID-19, le modalità di accesso dei visitatori ai percorsi espositivi del Museo dei Grandi Fiumi così come specificatamente riportate nella parte narrativa, condivise e approvate;

DÀ ATTO

Dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del Codice di Comportamento Aziendale e dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente / sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, nonché alla sezione Amministrazione trasparente / sottosezione Interventi straordinari di emergenza, nonché sul sito web dell'ente, nella pagina principale e in quella dei contatti, dandone adeguata pubblicità;

Che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;



COMUNE DI ROVIGO

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

- Di demandare al Dirigente del settore in epigrafe, per quanto di competenza, l'esecuzione della presente ordinanza oltre che l'adozione di provvedimenti che si rendessero necessari;
- Di trasmettere la presente Ordinanza, firmata e protocollata, ai seguenti destinatari per darne esecuzione e pubblicità:

Alla Prefettura

Alla Questura

Al Comando di Polizia Locale

Ai Dirigenti di Settore

All'Albo Pretorio

All'ufficio Stampa per la diffusione sugli organi di stampa

Al Responsabile dell'U.R.P. per l'aggiornamento del sito.

L'inosservanza della predetta ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale